



9112/20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -

Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere Rel. -

ha pronunciato la seguente

Oggetto

LOCAZIONE USO
DIVERSO

Ud. 31/01/2019 - CC

R.G.N. 9943/2018

Rep.

Cron 9/12

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9943-2018 R.G. proposto da:

(omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ed elettivamente
domiciliata in (omissis), presso lo studio
dell'avvocato (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis)

S.R.L.;

- intimata -

per regolamento di competenza avverso il decreto del Tribunale di
Palermo, depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 31 gennaio 2019 dal Consigliere Relatore Dott.
Cosimo D'Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che chiede

1158
13

l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO

La (omissis) s.r.l. intimava alla (omissis) s.p.a. sfratto per morosità relativa alla locazione di un compendio immobiliare ad uso alberghiero in (omissis).

La società intimata si costituiva in giudizio, opponendosi allo sfratto, ed eccepiva in via preliminare l'incompetenza del tribunale ordinario, per essere la controversia compromessa in arbitri, giusta la clausola contenuta nell'art. 12 del contratto di locazione.

Il Tribunale di Palermo, rilevava che la (omissis) s.r.l. era in amministrazione giudiziaria in quanto sottoposta ad una misura di prevenzione preordinata alla confisca ex legge n. 575 del 1965; riteneva che tale circostanza determinava l'inoperatività della clausola arbitrale, poiché il *«perseguimento dei superiori interessi pubblicistici esclude [...] che la valutazione della controversia possa essere rimessa a soggetti non statuali»*. Osservava, inoltre, che la clausola arbitrale era *«eminentemente generica, non indicando, oltre ad un solo unico arbitro, le modalità ed i parametri di nomina degli stessi»*. Pertanto, ritenendo la propria competenza, disponeva il mutamento del rito e assegnava alle parti un termine perentorio per procedere alla mediazione obbligatoria.

Avverso tale provvedimento la (omissis) s.p.a. ha presentato istanza per regolamento di competenza.

La (omissis) s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e, dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.

Infatti, nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell'udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l'accoglimento dell'eventuale istanza intesa ad ottenere l'ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto nella stessa sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale, sicché un'espressa decisione sulla questione di competenza non la si può qualificare come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all'esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento unitamente al provvedimento di rilascio con riserva delle ulteriori eccezioni dell'intimato (Sez. 3, Ordinanza n. 4016 del 18/02/2008, Rv. 601899 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019, Rv. 654306 - 02).

In conclusione, la questione di competenza potrà essere ritualmente proposta solo dopo l'instaurazione del giudizio di merito.

Poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso i sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.


dichiara inammissibile il regolamento di competenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.

Il Presidente
Raffaèle Frasca



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 19 MAG. 2020



Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPR/MA

